



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ETOLOGIA APPLICATA E BENESSERE ANIMALE

Articolo 1

La *Scuola di specializzazione in Etologia applicata e benessere animale* è compresa nell'Area Veterinaria – Classe della Igiene e degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di cui al D.M. MIUR 27 gennaio 2006, n. 146 ed afferisce al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali.

La Scuola è disciplinata, in conformità con il suddetto D.M. n. 146/2006, dal presente Regolamento e dall'Ordinamento Didattico nel tempo vigente.

La Scuola definisce i Piani di Studio in conformità con il suddetto Ordinamento.

Articolo 2

Per il conseguimento del titolo di “Specialista in Etologia applicata e benessere animale” lo specializzando in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi, articolati in 3 anni di corso. La frequenza è obbligatoria.

Il limite minimo di frequenza è stabilito, per ogni insegnamento o ogni altra attività formativa, nel 70%, come risulterà dal Libretto diario di cui al successivo articolo 4.

Il numero massimo di iscrivibili alla Scuola è determinato di anno in anno in relazione alla verifica degli standard e dei requisiti strutturali mentre il numero minimo di iscrivibili non può essere inferiore a tre per anno di corso.

In aggiunta ai posti ordinari è stabilita una riserva di posti non superiori al 10% per i Medici Veterinari dipendenti di ruolo degli enti pubblici con i quali siano già state stipulate convenzioni secondo le disposizioni di legge.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione è stabilita una riserva dei posti non superiore al 5% a favore dei Medici Veterinari del Corpo Veterinario dell'Esercito.

Qualora tale riserva di posti (5%) non venga utilizzata dai Medici Veterinari del Corpo Veterinario dell'Esercito di cui sopra, essa sarà utilizzata a favore di coloro che siano utilmente collocati in graduatoria.

Articolo 3

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, con il titolo di laurea di secondo livello (300 CFU).

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso di Laurea Magistrale a ciclo unico appartenente alla Classe LM42 - Classe delle Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria o titoli equiparati (Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria o Laurea in Medicina Veterinaria dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99) e, qualora prescritto, anche della abilitazione all'esercizio professionale.

La tipologia e i contenuti delle prove di esame del concorso di ammissione sono stabiliti annualmente dalla Scuola. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta con domande a risposta multipla attinenti all'ambito disciplinare della Scuola.

Le modalità della selezione saranno definite dal bando di concorso per l'ammissione alla Scuola. Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei.



Articolo 4

Ai fini delle periodiche verifiche di profitto la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola.

Le modalità di accertamento della frequenza comprendono, senza differenza fra le diverse tipologie d'insegnamento e attività formative:

- a) la verifica dell'avvenuta frequenza di tutti gli insegnamenti;
- b) la verifica dell'avvenuta partecipazione alle altre attività previste (seminari, conferenze, sopralluoghi, cantieri, eventuali stage, tirocini ecc.).

Con particolare riferimento alle attività professionalizzanti, il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative devono essere documentati dal *libretto-diario delle attività formative* nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività. Il Consiglio della Scuola definirà anno per anno quante e quali attività di tirocinio verranno svolte intramoenia ed extra moenia.

A conclusione dei corsi di insegnamento di ciascun anno accademico, lo specializzando dovrà sostenere i relativi esami di profitto. Lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

Articolo 5

Per conseguire il diploma di specializzazione, lo studente è tenuto a superare tutti gli esami previsti al primo, secondo e terzo anno di corso nonché a svolgere tutte le altre attività formative ivi previste. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche del profitto nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Articolo 6

Per tutte le attività connesse con la didattica, compresi gli spostamenti fuori sede, è prevista dall'Università, per ogni studente, fin dal momento dell'iscrizione alla Scuola e per tutta la durata degli studi, un'apposita copertura assicurativa secondo le disposizioni di legge.